



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 80 del 24/06/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si riporta di seguito quanto pubblicato dal Comitato Regionale Basilicata con Comunicato Ufficiale n. 130 del 23.06.2022:

3.1 DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBIO DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI - SCISSIONI - ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA - CONFERIMENTI D'AZIENDA

Le domande, da redigersi in formato digitale editabile, sugli **appositi moduli** (disponibili in allegato al presente Comunicato Ufficiale e al link <http://lnx.figcbasilicata.it/modulistica/>) e corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere depositate a questo Comitato Regionale o trasmesse a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.figcbasilicata.it entro e non oltre il termine di **MARTEDI' 5 LUGLIO 2022**.

Si ritiene opportuno sottolineare le modalità che dovranno essere seguite da parte delle Società con riferimento alle richieste in oggetto, evidenziando che, in tutte le pratiche dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE inserito nell'apposito spazio l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande (da compilare, utilizzando l'apposito modulo in triplice copia, in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- Atto costitutivo **originario**;
- Statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo.

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- i cambi di denominazione sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 17 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 96 del 30.05.2022.

*Si evidenzia che **per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica** la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto e Verbale assembleare) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.*



CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O DI SEDE SOCIALE

In deroga all'art. 18 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023, il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in comune confinante o anche in comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Le domande (da compilare, utilizzando l'apposito modulo in triplice copia, in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio.
La delibera assembleare dovrà espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- Atto costitutivo **originario**;
- Statuto sociale **con la nuova denominazione e/o sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo.

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

Si precisa che NON costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso comune.

Si evidenzia che per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto e Verbale assembleare) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

FUSIONI

In deroga all'art. 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023, la fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- le società devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- le società che richiedono la fusione devono avere sede nella stessa provincia ovvero in comuni confinanti di province e/o regioni diverse;
- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Le domande di fusione tra due o più società (da compilare, utilizzando l'apposito modulo in triplice copia, in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali delle Assemblee dei Soci disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- progetto di fusione o, in alternativa, copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione o atto di fusione;
- **Atto costitutivo e Statuto della società che prosegue l'attività**;
- **elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo.**

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione, comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- tutti i verbali inerenti all'approvazione del progetto di fusione, prima delle firme, **dovranno espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**

Si evidenzia che **per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica** la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto, Verbale assembleare deliberante l'approvazione della fusione e Verbale assembleare congiunto o progetto di fusione con relazioni peritali o atto di fusione con relazioni peritali) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

Si ritiene utile fornire le seguenti definizioni:

PROGETTO DI FUSIONE

Si intende il progetto redatto dagli amministratori delle diverse Società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere identico contenuto per tutte le Società e deve riportare le motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico.

ATTO DI FUSIONE

È l'atto stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Nella fusione in senso stretto funge da atto costitutivo della società che risulta dalla fusione.

SCISSIONI

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'attività sportiva, comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione (da compilare, utilizzando l'apposito modulo in triplice copia, in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei Soci** che ha deliberato la scissione;
- progetto di scissione o, in alternativa, verbale assembleare congiunto tra le Società interessate deliberante l'approvazione della scissione, o atto di scissione;
- **domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione** corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione;
- Elenchi nominativi dei componenti degli Organi Direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- tutti i verbali inerenti alla scissione, prima delle firme, **dovranno espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**
- le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 96 del 30.05.2022.

Si evidenzia che **per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica** la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto, Verbale assembleare deliberante l'approvazione della scissione e Verbale assembleare congiunto o progetto di scissione con relazioni peritali o atto di scissione con relazioni peritali) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

Si ritiene utile fornire le seguenti definizioni:

PROGETTO DI SCISSIONE

Si intende il progetto redatto dagli amministratori delle diverse Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) nel quale sono fissate,

sulla base delle trattative intercorse, le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere identico contenuto per tutte le Società e deve contenere le motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico.

ATTO DI SCISSIONE

È l'atto stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Se sono beneficiarie Società di nuova costituzione, funge da atto costitutivo della/e stessa/e.

ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Una S.S.D. può trasformarsi in A.S.D. e viceversa. Il verbale assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio. Qualora l'atto di trasformazione non segua un mutamento di tutta la denominazione sociale, ma solo nella parte relativa alla natura giuridica (ad esempio da A.S.D. a S.S.D.) non si applica la procedura riportata al precedente punto relativo ai cambi di denominazione sociale ed è sufficiente inviare il solo il verbale assembleare per gli aggiornamenti di competenza.

CONFERIMENTI D'AZIENDA

Il conferimento d'azienda è l'operazione mediante la quale un'intera azienda o un ramo ad essa relativo è trasferito da una Società conferente ad una Società conferitaria. In ambito dilettantistico, la conferente potrebbe essere sia una S.S.D. sia una A.S.D., mentre la conferitaria può essere solo una S.S.D.

Le domande dei conferimenti d'azienda dovranno essere corredate dalla seguente documentazione a seconda delle tipologie societarie:

A.S.D. (solo se eventuale conferente)

- Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio), se riconosciuta, o in scrittura privata non autenticata dal notaio, se non riconosciuta;

S.S.D.

- Modulo richiesta di conferimento d'azienda (da compilare, utilizzando l'apposito modulo in triplice copia, in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza);

- Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal Notaio;

- Atto di conferimento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal Notaio con perizia di stima;

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal Notaio;

- Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i conferimenti d'azienda sono consentiti in virtù alle disposizioni in deroga dell'art. 20 delle N.O.I.F., rese note con Comunicato Ufficiale n. 96 L.N.D. del 30 Maggio 2022.

- le delibere assembleari **dovranno espressamente prevedere, quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale;**

- deve essere preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva, garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva e la società conferitaria deve essere interamente posseduta dalla conferente.

- la Società conferente deve essere affiliata alla F.I.G.C. almeno da una stagione sportiva.

- le Società devono avere sede nella stessa provincia o in comuni confinanti di province e/o regioni differenti;

- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o di conferimenti d'azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

È affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

In caso di conferimento a favore di società di nuova costituzione, il verbale assembleare sarà di competenza della sola società conferente. Dovrà essere contestualmente inviata la richiesta di affiliazione della società conferitaria, comprensiva di tutti i documenti previsti.

In caso di conferimento a favore di società preesistente, il verbale assembleare sarà di competenza di entrambe le società coinvolte. L'atto costitutivo della società che prosegue l'attività a seguito del conferimento dovrà essere quello originario, mentre lo statuto andrà eventualmente adeguato all'operazione.

Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

PERIZIA STIMATA

Deve essere redatta da un esperto per conto della conferente e contenere gli elementi previsti dalla legge.

VERBALI ASSEMBLEARI

Il conferimento viene deliberato dall'assemblea dei soci di ciascuna delle società interessate (anche dalla conferitaria, se preesistente).

ATTO DI CONFERIMENTO

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari.

3.2 DOMANDE DI AFFILIAZIONE E CAMBI DI ATTIVITA'

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

Le Società, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Lo stesso è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo PEC, le Società sono tenute a darne comunicazione alla F.I.G.C. e alla L.N.D. e a provvedere all'aggiornamento di tale dato sul portale L.N.D.

Si osservano, altresì, le seguenti procedure:

- la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2022/2023

da compilare in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza;

- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

- alla domanda di affiliazione andranno allegati:

- 1) Atto costitutivo;
- 2) Statuto sociale;
- 3) Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di gioco;
- 4) Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo;
- 5) Ricevuta di pagamento della tassa di affiliazione versata a mezzo bonifico bancario sul conto

BPER Banca - Potenza Sede

IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300

intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA;

6) Attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA della Società rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto e Verbale assembleare) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

Tipologia e denominazione sociale

- la tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'art.90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: la tipologia della società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare i 25 caratteri, compresi gli spazi;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.).

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;

- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "NUOVA XXXX");

- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "RINASCITA XXXX")
 (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")
 (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).

Cambi di Attività' da Settore Giovanile e Scolastico a Dilettante

Le domande (da compilare, utilizzando l'apposito modulo in triplice copia, in formato digitale editabile e non a penna, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- Atto costitutivo e Statuto sociale originari;
- Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di gioco;
- Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- Ricevuta di pagamento della tassa di affiliazione versata a mezzo bonifico bancario sul conto

BPER Banca - Potenza Sede
IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA

Cambi di Attivita' da Dilettante a Settore Giovanile e Scolastico

Le Società interessate dovranno inoltrare la richiesta di cambio attività prodotta su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dal Rappresentante Legale della Società, indirizzandola al CR Basilicata il quale, concesso il proprio nulla-osta, provvederà a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D. per la ratifica.

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE****** CALCIO A 11 ******ATTIVITA' DI BASE****5.1 FESTA REGIONALE ESORDIENTI del 16.06.2022**

Si comunica che **Sabato 25 giugno 2022**, a partire dalle **ore 16.30** presso il **Campo Comunale di Ferrandina**, si terrà la Festa Finale Esordienti con la partecipazione delle Società **INVICTA MATERA, P.CAMPAGNA BERNALDA, FERRANDINA 17890, ACADEMY POLICORO, REAL METAPONTINO.**

Tale attività è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti, pertanto, al Responsabile Tecnico delle Attività di Base, presente all'evento, andranno **OBBLIGATORIAMENTE** consegnati cartellini e distinte dei partecipanti.

Publicato in Matera ed affisso all'albo della D.P. di Matera il 24/06/2022

Il Segretario
(Mario Taratufolo)

Il Delegato Provinciale
(Rocco Colangelo)